

Oggetto: Variazione saggio legale di interessi

Riteniamo utile informarVi che, con l'approvazione del Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016 Serie Generale, è stato modificato il saggio degli interessi legali che, a partire **dal 1° gennaio 2017**, è fissato in misura pari all'**0,1%** (in luogo del 0,2% vigente fino al 31 dicembre 2016).

Tale modifica ha effetto anche sulla misura degli interessi da versare in caso di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D. Lgs. 472/1997¹, oltre che in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto di taluni istituti deflativi del contenzioso.

Infatti, in caso di ritardato pagamento, andranno versati, oltre al tributo e alle sanzioni, gli interessi legali il cui tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, come segue:

- 2,5%, dall'1.1.2012 al 31.12.2013;
- 1%, dall'1.1.2014 al 31.12.2014;
- 0,5%, dall'1.1.2015 al 31.12.2015;
- 0,2%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- 0,1%, dall'1.1.2017 fino al giorno di versamento compreso.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Milano, 21 dicembre 2016

Studio Dattilo Commercialisti Associati

¹ A tale proposito, si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.